

STATUTO CONSORZIO PER L'ASSISTENZA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE "SARDEGNA RICERCHE"

ART. 1

Natura Giuridica

1. La Regione Autonoma della Sardegna costituisce, ai sensi della Legge Regionale 23 agosto 1985 n. 21, un Consorzio pubblico denominato "Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e Medie Imprese" che ha facoltà di utilizzare la denominazione "Sardegna Ricerche"
2. Il Consorzio è un ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile, e finanziaria nei limiti stabiliti dalla legge istitutiva e dal presente statuto.
3. Il Consorzio ha sede a Cagliari ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale.
4. Il Consorzio opera nell'ambito degli atti di indirizzo e controllo della Giunta che indicano gli obiettivi da raggiungere, le eventuali specifiche attività da intraprendere conformemente ai suoi scopi istituzionali, nonché i risultati attesi in un arco temporale determinato.

ART. 2

Compiti del Consorzio

1. Per lo svolgimento della funzione di promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n.21, il Consorzio contribuisce all'attività di promozione dello sviluppo regionale della Sardegna attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi carattere di innovazione e promozione economico sociale.
2. Il Consorzio:
 - a) supporta l'Amministrazione Regionale nelle politiche e negli interventi per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, in particolare:
 - nella programmazione, progettazione operativa e attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
 - nello sviluppo, nel sistema regionale della ricerca, del capitale umano innovativo e qualificato;

- nella promozione, sostegno e divulgazione della cultura scientifica.
 - b) sviluppa programmi a sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi, in accordo con gli orientamenti regionali finalizzati a promuovere lo sviluppo di distretti tecnologico-produttivi, l'integrazione di filiera e lo sviluppo delle reti dei centri di competenza ed eccellenza;
 - c) favorisce la nascita di nuove imprese innovative attraverso la predisposizione delle idonee condizioni infrastrutturali ed organizzative.
3. Il Consorzio promuove, gestisce e sviluppa il parco scientifico e tecnologico della Sardegna (art. 46 della legge regionale 13 del 1991), promuovendo la concentrazione delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico presso le strutture di ricerca dei poli del parco.
4. Il Consorzio, inoltre:
- a) provvede all'erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie, alla modernizzazione della gestione ed al sostegno delle attività aziendali;
 - b) cura lo svolgimento di attività formative di contenuto altamente innovativo per il sistema imprenditoriale e per la ricerca;
 - c) cura lo svolgimento di ogni altra attività demandatagli dalla legge istitutiva e da leggi successive e, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'attuazione di incarichi affidatigli sulla base di apposite convenzioni, da pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni comunitarie, nazionali e regionali pubblici e privati. In ogni caso il Consorzio inquadrerà tali incarichi nell'ambito dei programmi approvati dalla stessa Regione.
5. Nell'ambito dei propri fini istituzionali di promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico il Consorzio può partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, a imprese, associazioni, enti di ricerca ecc.

ART. 3

Programmazione e controllo

1. Il Consorzio opera - in coerenza con gli indirizzi della Regione - sulla base di programmi strategici e attraverso programmi annuali di attività corredati dalle relative previsioni finanziarie.
2. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, il programma annuale di attività definisce gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.

3. Il programma annuale di attività deve recare indicazione delle attività svolte interamente a favore della Regione, in considerazione del ruolo di servizio per le politiche regionali e non deve prevedere attività che possano configurarsi come concorrenziali rispetto alla ordinaria offerta privata di prestazioni, beni e servizi presente entro la Regione, ivi inclusa la partecipazione a gare e trattative pubbliche o private, fatte salve le funzioni da esercitare con l'evidenza del particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico-sociale dei progetti.
4. Sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, il Consorzio definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile.

ART. 4

Controllo

1. La Giunta Regionale approva, su proposta del Presidente della Regione, le deliberazioni del Consorzio concernenti:
 - Il piano strategico;
 - il programma annuale ed il budget finanziario ed economico e le relative variazioni;
 - il Bilancio d'esercizio.
2. La Presidenza della Regione esercita il controllo della coerenza dell'atto con gli indirizzi e le direttive della Giunta, sulle deliberazioni del Consorzio concernenti
 - i regolamenti interni a carattere generale e gli atti generali di organizzazione;
 - la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse;
 - le altre deliberazioni per le quali il presente Statuto e/o direttive della Giunta Regionale prevedano l'espressa approvazione e quelle che il Comitato ritenga di sottoporre ad approvazione.
3. Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, il Consorzio invia alla Giunta Regionale una relazione sullo stato di attuazione delle attività che evidenzia:
 - I risultati della gestione;
 - I criteri di gestione adottati;
 - L'andamento della gestione, misurato sulla base degli indicatori e dei parametri individuati nel piano di attività, con le eventuali criticità;
 - I fattori gestionali interni quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

4. Il Consorzio è inoltre soggetto agli ulteriori controlli previsti dalla legge per le agenzie regionali.

ART. 5

Modalità del controllo sugli atti

1. Gli atti di cui al precedente articolo e ogni altra deliberazione soggetta al controllo devono essere inviati, entro dieci giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, alla Presidenza della Giunta Regionale.
2. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora la Presidenza della Giunta, entro trenta giorni dal loro ricevimento, non ne abbia comunicato l'annullamento. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato l'annullamento, la deliberazione diviene esecutiva.
3. Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo la Presidenza della Giunta può chiedere motivatamente all'ente il riesame della deliberazione. In questo caso, il termine di trenta giorni entro cui deve essere disposto l'annullamento decorre dalla data di ricevimento della nuova deliberazione.
4. Le deliberazioni diventano esecutive anche prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, qualora l'ente competente abbia comunicato al Consorzio che nulla osta alla loro immediata esecuzione.
5. Per gli atti relativi al budget finanziario ed economico, alle sue variazioni ed al Bilancio d'esercizio, i termini per l'esercizio del controllo sono raddoppiati.
6. La decorrenza dei termini di cui ai punti precedenti è sospesa dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.
7. Il budget economico e finanziario ed il programma annuale devono essere adottati entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.
8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale il Consorzio provvede ad adeguare l'entità dei contributi previsti nel proprio budget a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni.

ART. 6

Organi

1. Sono organi del Consorzio:
 - Il Comitato Tecnico di Gestione;
 - Il Presidente del Comitato Tecnico di Gestione;

- Il Collegio Sindacale.

ART. 7

Comitato Tecnico di Gestione

1. Il Comitato Tecnico di Gestione è composto da tre rappresentanti nominati dalla Giunta Regionale, su proposta del Presidente della Regione e da un membro nominato da ciascuno degli altri partecipanti al Consorzio che abbia versato una somma non inferiore al tre per cento del conferimento iniziale della Regione.
2. I componenti del Comitato Tecnico di Gestione sono nominati per tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte. Le nomine effettuate in caso di vacanza nel corso del triennio, hanno validità sino alla scadenza del triennio stesso.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente per gli adempimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto e quando se ne ravvisi la necessità o anche l'opportunità. Il Presidente procede altresì alla convocazione su richiesta formulata da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Collegio Sindacale. In caso di inadempimento o impedimento del Presidente, il Comitato è convocato dal Vice Presidente.
4. Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice.
5. Le convocazioni del Comitato devono essere comunicate ai suoi componenti, con lettera raccomandata o mezzo equivalente, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in caso d'urgenza con un preavviso di due giorni. Tuttavia le adunanze saranno ugualmente valide ove siano presenti tutti i componenti del Comitato ed il Collegio Sindacale al completo.
6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Tecnico di Gestione si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Comitato Tecnico di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
7. Il Comitato stabilisce le modalità per il suo funzionamento.
8. Il Comitato Tecnico di Gestione esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi programmatici ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività agli indirizzi impartiti.
9. Ad esso spettano:

- l'approvazione del piano strategico e del programma annuale del Consorzio, corredato del budget finanziario ed economico e delle relative variazioni;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la presentazione di proposte concernenti eventuali modifiche ed integrazioni statutarie;
- l'approvazione dei regolamenti interni a carattere generale e degli atti generali di organizzazione, nell'ambito dei quali è previsto un Ufficio Tecnico munito delle competenze previste dalle vigenti norme in materia di Lavori Pubblici;
- l'approvazione delle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio;
- gli atti a carattere generale ed autoritativo che concernono le attività istituzionali;
- la concessione a terzi di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici in genere;
- l'approvazione degli insediamenti nel parco scientifico e tecnologico;
- la costituzione e l'adesione a fondazioni, consorzi, società, associazioni, ecc.;
- l'attribuzione di specifiche deleghe in sede di approvazione delle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio.

ART. 8

Presidente del Comitato Tecnico di Gestione

1. Il Presidente del Comitato Tecnico di Gestione è nominato dalla Giunta Regionale tra i membri del Comitato ed ha le seguenti attribuzioni:
 - ha la rappresentanza del Consorzio e sovrintende al suo andamento generale;
 - convoca e presiede il Comitato Tecnico di Gestione;
 - esercita le altre funzioni demandategli dal presente statuto e dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio;
 - può assumere in casi di urgenza, i provvedimenti ed azioni di natura conservativa e cautelare necessari al buon andamento dell'attività consortile.
2. Gli atti di cui all'ultimo capoverso del precedente comma sono soggetti a ratifica da parte del Comitato Tecnico di Gestione che vi dovrà provvedere nella prima riunione successiva al loro compimento o in quella da convocarsi senza indugio quando sia richiesta da un componente del Comitato stesso.
3. In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assolve dal vice Presidente, nominato ai sensi dell'art. 6 della legge istitutiva.

ART. 9

Collegio Sindacale

4. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, dura in carica 3 anni, e viene nominato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente della Giunta.
5. I sindaci sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.
6. Il Collegio Sindacale assiste alle sedute del Comitato Tecnico di Gestione, vigila sull'attività del Consorzio e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle scritture contabili. Esamina il bilancio d'esercizio, il budget economico e finanziario e le relative variazioni, effettua periodiche verifiche di cassa.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 2397 e successivi del codice civile.

ART. 10

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale dirige e coordina i servizi e gli uffici del Consorzio e verifica il raggiungimento degli obiettivi. A tal fine esercita le seguenti funzioni:
 - cura l'attuazione delle direttive e dei programmi d'attività e ne risponde al Comitato di Gestione;
 - provvede alla gestione del personale, delle risorse finanziarie e tecniche;
 - adotta gli atti e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività in relazione alle finalità istituzionali;
 - esercita tutte le altre funzioni demandategli dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio.
2. Spetta al Direttore Generale l'emanazione di tutti gli atti non ricompresi dalla legge istitutiva del Consorzio o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'Ente.
3. Il Direttore generale partecipa con funzioni consultive alle sedute del Comitato Tecnico di Gestione.
4. Specifiche e definite funzioni del Direttore Generale possono essere da questi delegate con proprio atto a responsabili di unità organizzativa mediante espressa attribuzione di competenza per materia e/o per processo.

5. Il Direttore Generale viene scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale ed è nominato dal Comitato Tecnico di Gestione nell'osservanza delle modalità previste dagli atti generali di organizzazione.

ART. 11

Incompatibilità

1. Sono incompatibili con la carica di Presidente, componente del Comitato Tecnico di Gestione, Direttore Generale, Presidente e componente del Collegio Sindacale coloro che ricoprono incarichi di parlamentare, assessore regionale, consigliere regionale, dirigente e funzionario della Regione Sarda.
2. La carica di Presidente e componente del collegio Sindacale è incompatibile con la funzione di controllo sugli atti del Consorzio, interna all'Amministrazione regionale.

ART. 12

Decadenza

1. I membri del Comitato Tecnico di Gestione ed il Direttore Generale nel caso i cui siano indagati dalla autorità giudiziaria con riguardo all'attività del Consorzio o a delitti contro la pubblica amministrazione saranno sospesi e sostituiti per tutta la durata dell'indagine e, nel caso di condanna o patteggiamento, decadranno di diritto.

ART. 13

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consorzio, ivi compreso quello del Direttore generale, è regolato dai principi del Codice Civile ed ha riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al settore di appartenenza.
2. Gli atti generali di organizzazione stabiliscono le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro presso il Consorzio, i compiti e le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi di direzione dei programmi e le relative responsabilità il regime di incompatibilità del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilità professionale e territoriale.

ART. 14

Mezzi finanziari

1. Il Fondo Consortile iniziale del Consorzio è costituito dal conferimento di euro 531.950,61 da parte della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 - a. finanziamenti della Regione per l'integrazione del Fondo Consortile da destinarsi all'attuazione degli interventi del Consorzio e per il funzionamento dello stesso ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13;
 - b. contributi della Unione Europea, dello Stato e di altri Enti pubblici e privati per il funzionamento del Consorzio ed a sostegno dei progetti previsti per le finalità istituzionali;
 - c. proventi derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi;
 - d. rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;
 - e. ogni altra entrata e/o provento derivante dall'esercizio delle attività previste dallo statuto.

ART. 15

Gestione finanziaria e patrimoniale

1. Il Consorzio è dotato di un Fondo Consortile.
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
3. Il budget finanziario ed economico del Consorzio viene trasmesso alla Presidenza della Giunta entro il mese di settembre antecedente all'esercizio ed il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. La gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio è disciplinata da norme ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di società di capitali, nonché alle specifiche esigenze di operatività del Consorzio.
5. Le norme relative alla disciplina della gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio devono prevedere, in particolare, che il Bilancio d'esercizio del Consorzio sia redatto sulla base delle disposizioni del Codice Civile.
6. Il budget finanziario ed economico ed il bilancio d'esercizio devono recare particolari disposizioni e schemi di sintesi che consentono il raccordo del bilancio e della contabilità del Consorzio con i corrispondenti documenti della Regione.

7. Le norme relative alla disciplina della gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio possono prevedere la eventuale certificazione dei bilanci e stabiliscono i limiti entro i quali il Consorzio può avvalersi di istituti di credito per il servizio di cassa.

ART. 16

Compensi agli Organi

1. Al Presidente ed ai componenti del Comitato Tecnico di Gestione, al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale sono dovute le indennità previste per il primo gruppo di Enti individuati dalla tabella A della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.

ART. 17

Disposizione transitoria

1. In via transitoria, i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente permangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.